



# COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 287

**OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020: APPROVAZIONE DEI CASI IN CUI IL COMUNE SI SOSTITUISCE AL SOGGETTO OBBLIGATO NEL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 20.30, Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
BRESSANINI JENNIFER	<b>X</b>		
PASQUAZZO GIACOMO	<b>X</b>		
SANDRI MARIO		<b>X</b>	
TISI GABRIELE		<b>X</b>	
TOMASELLI LUCA	<b>X</b>		
VESCO ALBERTO	<b>X</b>		

Assiste il Segretario Comunale, dott. Dorigato Vittorio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor dott. Alberto Vesco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:

- il Consiglio Comunale di Spera con propria deliberazione n. 03 del 02.04.2014
- il Consiglio Comunale di Strigno con propria deliberazione n. 17 del 21.05.2014
- il Consiglio Comunale di Villa Agnedo con propria deliberazione n. 12 del 22.05.2014
- il Consiglio Comunale di Ivano Fracena con propria deliberazione n. 09 del 28.04.2014

(ora fusi nel nuovo Comune di Castel Ivano) di approvazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (TA.RI.), hanno istituito, dal 1° gennaio 2014, un'unica tariffa d'ambito, avente natura corrispettiva, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico secondo quanto previsto dalle disposizioni normative contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed in attuazione del D.P.R. 27/04/199, n. 158;

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2249 di data 15 dicembre 2014 "Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica, a far data dal 01.01.2015, della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche", con la quale viene approvato il modello tariffario relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Ricordato che il servizio unitario di gestione dei rifiuti è affidato, ai sensi dell'art. 33 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., alla Comunità Valsugana e Tesino che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della relativa convenzione stipulata con la Comunità, nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di Smaltimento rifiuti;

Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24.11.2017, con la quale è stata approvata la convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino per la gestione associata del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, la quale prevede che, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, così come per una migliore ed unificata organizzazione, viene trasferita la titolarità della funzione inerente il servizio nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati, nonché delle procedure di determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso;

Visto il Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio della Comunità n. 1 di data 14.01.2019 e modificato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 22 dd. 26.11.2019.

Considerato che il Comune è, comunque, tenuto a determinare, ai sensi dell'art. 9 del regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti (TA.RI.), i casi in cui si sostituisce al soggetto obbligato al pagamento totale o parziale della tariffa.

Rilevato che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al punto precedente, ai sensi del comma 660 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Considerato di procedere alla individuazione dei casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa (TA.RI.) per l'anno 2020.

Ricordato che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007), ai sensi del quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art. 9 bis, comma 1, della Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 recita: “Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:
  - alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
  - ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria o tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa”.

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 sottoscritto in data 08.11.2020.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige di cui alla Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 51 dd. 21.12.2017.

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 28 di data 22.12.2000 e ss.mm. ed int..

Ritenuto di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2 e s.m. “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, al fine di provvedere con gli adempimenti conseguenti.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m..

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi.

## **DELIBERA**

**1.** Di individuare, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti (TA.RI.), i seguenti casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa e precisamente:

**A) BAMBINI:** nuclei familiari residenti che comprendono bambini di età inferiore a 2 anni, nella misura di 600 litri annuali; l'esenzione spetta per ogni bambino compreso nello stesso nucleo familiare di età inferiore a quella sopra indicata.

L'esenzione è richiesta dall'utente al Comune e comunicata da quest'ultimo alla Comunità.

L'esenzione decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso – del raggiungimento dell'età di 2 anni.

La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza;

**B) ANZIANI E/O PORTATORI DI HANDICAP E/O PATOLOGIE CRONICHE** che comportino un'elevata produzione di rifiuti: nuclei familiari residenti che comprendono utilizzatori di pannoloni e/o altri presidi o dispositivi medici prescritti da un certificato medico nella misura

di 600 litri annuali; l'esenzione spetta per ogni utilizzatore compreso nello stesso nucleo familiare.

L'esenzione è richiesta dall'utente al Comune e se ritenuta sussistente, comunicata da quest'ultimo alla Comunità.

L'esenzione decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso - del mantenimento del requisito.

La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza;

**C) NUCLEI NUMEROSI:** nuclei familiari residenti che comprendono 3 o più figli minori, nella misura di 240 litri annuali.

L'esenzione è richiesta dall'utente al Comune e se ritenuta sussistente, comunicata da quest'ultimo alla Comunità.

L'esenzione decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso - del raggiungimento del mantenimento del requisito.

La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.

L'agevolazione è cumulabile con l'agevolazione relativa ai bambini di cui al punto **A)**

2. di dare atto che le agevolazioni di cui al punto 1. si intendono prorogate di anno in anno in caso di mancata adozione di apposito provvedimento, in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006);
3. di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Settore tecnico della Comunità Valsugana e Tesino per gli adempimenti di competenza;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m. "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";
5. di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo telematico, la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
dott. Alberto Vesco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Vittorio Dorigato

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 N. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.